

ALLEGATO

alla Deliberazione del Comitato di Indirizzo dell'AIPo n. 36 del 18 novembre 2019

Schema di proposta interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto per la modifica delle Leggi Regionali istitutive dell'Agenzia e l'integrazione dell'Accordo Costitutivo dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo)

Le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, nelle persone dei rispettivi Assessori componenti del Comitato di Indirizzo di AIPo;

Vista legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni, recante "Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e successive modifiche e integrazioni, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";

Considerato che il Decreto Legislativo 112/98, all'art. 92, ha disposto il riordino del Magistrato per il Po, struttura periferica del Ministero dei lavori pubblici, essendo state conferite le relative funzioni alle regioni ai sensi dell'art. 89 del medesimo decreto;

Visto l'art. 4 del D.P.C.M. 14 dicembre 2000, adottato in attuazione dell'art. 7 del D. Lgs. n.112/98, che ha previsto, previo accordo tra il Ministero competente e le Regioni interessate, un regime di proroga delle funzioni del Magistrato per il Po fino all'istituzione di un organismo interregionale da parte delle Regioni del bacino del Po, attesa la necessità di garantire lo svolgimento delle funzioni sopra citate nel rispetto dell'unitarietà del bacino idrografico;

Considerato che in data 2 agosto 2001 le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto hanno sottoscritto l'Accordo Costitutivo dell'Agenzia Interregionale per la gestione del fiume Po (AIPo), accordo che è stato recepito attraverso l'emanazione di specifiche leggi regionali e in particolare:

- dalla Regione Emilia-Romagna con legge regionale 22 novembre 2001, n. 42 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 169 del 23 novembre 2001);
- dalla Regione Piemonte con la legge regionale 28 dicembre 2001, n. 39 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2002);
- dalla Regione Veneto con legge regionale 1 marzo 2002 n. 5 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 14 del 4 aprile 2002);
- dalla Regione Lombardia con legge regionale 2 aprile 2002 n. 5 (Pubblicata sul S.O. n. 1 al Bollettino Ufficiale n. 14 del 4 aprile 2002);

Visto l'art. 14 comma 2 dell'accordo Costitutivo dell'AIPo, che dispone che il subentro dell'Agenzia nelle funzioni del Magistrato per il Po ha effetto secondo le modalità stabilite nell'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 14 dicembre 2000, con il Ministero competente;

Atteso che AIPo è pienamente operativa dal 1° gennaio 2003;

Preso atto che le Regioni fondatrici di AIPo ritenevano di intervenire in merito all'accordo costitutivo apportando modifiche alle disposizioni con l.r. Emilia-Romagna del 23 dicembre 2004 art. 55, con l.r. Lombardia del 20 dicembre 2004 n. 36 art. 3 comma 7, con l.r. Piemonte del 28 febbraio 2005 n. 4 art. 19 comma 1 e l.r. Veneto del 25 febbraio 2005 n. 4 art. 18 comma 1;

Precisato che;

-le Regioni istitutrici già indicate ritenevano di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni all'Accordo Costitutivo dell'AIPo, conferendo all'Agenzia nuove funzioni alla Navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegata;

- la Regione Emilia-Romagna con l'art. 6 della Legge 22 dicembre 2009 n. 24, la Regione Lombardia con l'art. 14 della Legge 21 febbraio 2011 n. 23, la Regione Piemonte con l'art. 17 della Legge 12 agosto 2013 e la Regione Veneto con la Legge 22 ottobre 2014 n. 31, hanno approvato la modifica dell'Accordo Costitutivo

dell’Agenzia con l’inserimento all’art. 4 – Funzioni – del seguente comma : f bis) la gestione delle idrovie e della navigazione interna per i tratti navigabili assegnati dalle Regioni interessate, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti;

- la disposizione di cui sopra assumeva efficacia dalla data di entrata in vigore dell’ultima legge di modifica delle leggi istitutive dell’Agenzia, emanate dalle Regioni interessate;

Preso atto della deliberazione dell’Agenzia n. 33 del 18 dicembre 2014 avente per oggetto la modifica dell’accordo costitutivo dell’Agenzia con l’integrazione delle funzioni in materia di Navigazione interna ed indirizzi conseguenti;

Preso atto dell’opportunità, alla luce delle iniziative progettuali in corso che prevedono l’uso di opere idrauliche e in particolare del sistema arginale del fiume Po per realizzare percorsi ciclabili e ciclovie, di garantirne la compatibilità con gli usi primari seguendo direttamente le attività di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di detti percorsi e ciclovie;

Ritenuto pertanto necessario modificare le Leggi Regionali istitutive dell’Agenzia e precisamente inserendo all’art. 1 un ulteriore comma e quindi di conseguenza integrare il vigente Accordo Costitutivo dell’AIPo con la previsione di “funzioni relative alla progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri di autorità espropriante, relativamente ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche demaniali di competenza di AIPo e relative al bacino idrografico del fiume Po, secondo le modalità individuate in specifici accordi con le Regioni interessate.

Preso atto che le predette modifiche e innovazioni che si ritiene di apportare alle Leggi istitutive e all’Accordo Costitutivo dell’AIPo saranno efficaci a decorrere dall’entrata in vigore dell’ultima delle quattro Leggi regionali di approvazione della presente proposta interregionale e che l’effettivo esercizio delle funzioni conferite all’Agenzia medesima decorrerà dalla successiva definizione di specifici accordi/convenzioni, protocolli operativi tra le singole Regioni e l’Agenzia.

Tutto ciò premesso e considerato,

Propongono

La presente proposta di testo per la modifica delle Leggi regionali istitutive dell’AIPo e l’Integrazione del relativo Accordo Costitutivo ai seguenti articoli:

Legge Regionale

ART. 1

Oggetto e finalità

aggiungendo un comma

“L’Agenzia può svolgere altresì, purché compatibili con le funzioni di cui al comma 1, i compiti e le attività relativi alla progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri di autorità espropriante, relativamente ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche demaniali di competenza di AIPo e relative al bacino idrografico del fiume Po, secondo le modalità individuate in specifici accordi con le Regioni interessate”.

Accordo Costitutivo

Art. 4

Funzioni

Aggiungendo un comma 2bis

“L’Agenzia può svolgere i compiti e le attività di cui al comma XX dell’art. 1 della Legge regionale n..., previa stipula di accordi con le Regioni interessate che definiscono, tra l’altro, l’ammontare delle relative risorse assegnate allo scopo”.